

Decreto federale I concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2002

del 12 dicembre 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1974² a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 2001³,

decreta:

Art. 1 Preventivo e eccedenza preventivata

¹ È approvato il preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2002, articolato come segue:

- spese per 51 249 156 670 franchi,
- introiti per 50 955 302 600 franchi,
- eccedenza di introiti nel preventivo finanziario di 293 854 070 franchi,
- eccedenza preventivata nel conto economico di 3 799 385 804 franchi.

² È approvato il preventivo della Cassa pensioni della Confederazione per il 2002, articolato come segue: spese per 1 833 000 000 franchi, introiti per 2 422 000 000 franchi e un'eccedenza di introiti di 589 000 000 franchi.

Art. 2 Retribuzioni del personale

¹ Le retribuzioni del personale nell'ambito dei crediti per il personale dei dipartimenti e della Cancelleria federale, senza il settore dei politecnici, i Tribunali federali, il Controllo federale delle finanze e i servizi del Parlamento sono limitate, nel 2002, a 3 076 054 300 franchi.

² Le retribuzioni del personale dei Tribunali federali sono limitate, nel 2002, a 35 555 000 franchi.

³ Le retribuzioni del personale del Controllo federale delle finanze sono limitate, nel 2002, a 12 200 000 franchi.

¹ RS **101**

² RS **611.010**

³ Non pubblicato nel FF.

⁴ Le retribuzioni del personale dei servizi del Parlamento sono limitate, nel 2002, a 18 213 000 franchi.

⁵ Si prende atto delle retribuzioni del personale delle unità amministrative gestite mediante GEMAP, delle retribuzioni del personale finanziate mediante crediti per la copertura dei costi di personale e del materiale nonché dei rimborsi delle spese e delle indennità per le autorità, le commissioni e i giudici.

⁶ Nel conto di Stato 2002 si presenta un rendiconto sugli effettivi del personale.

Art. 3 Crediti d'impegno sottoposti al freno delle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno, giusta gli elenchi speciali:

Fr.

– per l'acquisto di materiale	1 042 100 000
– per l'informatica e le telecomunicazioni	134 500 000
– per programmi di ricerca, sviluppo e sperimentazione	184 100 000
– a titolo di crediti annui per sussidi e mutui	616 200 000
– per rischi di guerra in occasione di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento	300 000 000

Art. 4 Crediti d'impegno non sottoposti al freno delle spese

Sono stanziati i seguenti credito d'impegno, giusta gli elenchi speciali:

Fr.

– per l'acquisto di materiale	14 500 000
– per l'informatica e le telecomunicazioni	34 800 000
– per la ricerca e lo sviluppo	13 000 000
– per le relazioni con l'estero	4 000 000
– a titolo di crediti annui per sussidi e mutui	129 100 000

Art. 5 Limite di spesa per gli impianti per le acque di scarico e gli impianti per i rifiuti

Per finanziare le indennità accordate a titolo provvisorio e destinate agli impianti per le acque di carico e agli impianti per i rifiuti di cui agli articoli 61 e 62 della legge sulla protezione delle acque, è stanziato un importo massimo di 760 milioni di franchi per gli anni 2002-2005.

Art. 6 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2001

Il presidente: Anton Cottier

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 12 dicembre 2001

La presidente: Liliane Maury Pasquier

Il segretario: Christoph Thomann

2524